A seguito della pubblicazione in GU del c.d. Decreto "Cura Italia" (DL 17 marzo 2020 n. 18: GU 17 marzo 2020 n. 70) esaminiamo in tabella le principali disposizioni di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Argomento		Fonte (DL 17 marzo 2020 n. 18)
Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici	Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (DPI), le imprese che producono o mettono a disposizione tali dispositivi hanno diritto a finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché a finanziamenti agevolati erogati dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19.	
CIGO e assegno ordinario	I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19, possono presentare domanda di concessione di CIGO o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per: periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020; una durata massima di 9 settimane (e comunque entro il mese di agosto 2020). I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 febbraio 2020. Non è richiesto il rispetto del requisito del possesso di un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda (art. 1, c. 2, D.Lgs. 148/2015). I datori di lavoro sono dispensati dall'osservanza: della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto prevista in via ordinaria (art. 14 D.Lgs. 148/2015); dei termini previsti in via ordinaria per la presentazione della domanda di CIGO (art. 15, c. 2, D.Lgs. 148/2015) e di assegno ordinario (art. 30, c. 2, D.Lgs. 148/2015), fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda: deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa;	art. 19

non è soggetta alla verifica dei requisiti di accesso alla CIGO (c.d. causali: art. 11 D.Lgs. 148/2015).

I periodi di CIGO e assegno ordinario concessi in ragione dell'emergenza da COVID-19:

· non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti per la durata dei trattamenti (artt. 4, c. 1 e 2, 12, 29, c. 3, 30, c. 1, e 39 D.Lgs. 148/2015);

sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Limitatamente ai periodi di CIGO e assegno ordinario concessi per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica:

- il **contributo addizionale** (art. 5 D.Lgs. 148/2015); - l'**aliquota di finanziamento** del FIS e il contributo addizionale dovuto in caso di ricorso alle prestazioni (artt. 29, c. 8, e 33, c. 2, D.Lgs. 148/2015).

Per l'anno 2020 all'**assegno ordinario** garantito dal FIS non si applica il tetto aziendale (art. 29, c. 4, D.Lgs. 148/2015). L'assegno ordinario è concesso, per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Il trattamento, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso attraverso il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27 D.Lgs. 148/2015), compresi quelli del Trentino e dell'Alto Adige (art. 40 D.Lgs. 148/2015), garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità.

Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute entro il limite di spesa previsto.

di lavoro che hanno in corso trattamenti di assegni di solidarietà

Assegno ordinario per i datori **I datori di lavoro** iscritti al Fondo di integrazione salariale, beneficiari - alla data del 23 febbraio 2020 - di un assegno di solidarietà, possono richiedere l'assegno ordinario (1) per un periodo non superiore a 9 settimane.

> La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà in corso.

La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi **lavoratori** beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

art. 21

I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario non sono conteggiati ai fini della durata massima complessiva prevista per ciascuna unità produttiva (art. 4, c. 1 e 2, D.Lgs. 148/2015) e dei limiti di durata dell'erogazione previsti per ciascuna prestazione (art. 29 c. 3, D.Lgs. 148/2015).

Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute entro il limite di spesa previsto.

Beneficiari

Il trattamento:

- spetta ai **datori di lavoro** (anche del settore agricolo, della pesca e del terzo settore) che non hanno diritto alle tutele in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Sono esclusi i datori di lavoro domestico - riguarda solo i **dipendenti** in forza al 23 febbraio 2020.

Durata

Il trattamento è corrisposto per una durata pari alla sospensione del rapporto di lavoro e comunque per non più di 9 settimane

Modalità di concessione

La domanda va presentata alle regioni o alle province autonome, che la istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione. È necessario un **preventivo accordo** (concluso anche in via telematica) (2) con le OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. I datori di lavoro non devono seguire la procedura di informazione e consultazione sindacale (art. 14 D.Lgs. 148/2015), nè osservare i termini prescritti per la presentazione della domanda (art. 15, c. 2, D.Lgs. 148/2015) previsti per la richiesta della CIGO.

Regioni e province autonome riconoscono il trattamento con decreto.

La prestazione è erogata dall'INPS con la modalità di pagamento diretto (art. 44, c. 6 ter, D.Lgs. 148/2015). Ai lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa. Settore agricolo: la prestazione per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola

Cassa integrazione in deroga

art. 22

(1) In questa ipotesi non si applica la contribuzione addizionale (4% della retribuzione persa) prevista a carico dei datori di lavoro che utilizzano le prestazioni del fondo di integrazione salariale (art. 29, c. 8 secondo periodo, D.Lgs. 148/2015).

(2) L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti. Dal S marzo 2020 giantori lavoratori dipendenti hamno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: pari al 50 % della retribuzione (calcolata come per l'indennità di maternità, senza calcolare il rateo di tredicesima e gli altri premi o trattamenti eventualmente corrisposti: art. 23, c. 2, D. L.g.s. 151/2001). Il periodo di congedo è copetro da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale (artt. 32 e 33 D.L.gs. 151/2001) fruiti dai genitori durante tale periodo di sospensione, sono convertiti in tale congedo speciale, con diritto all'indennità, e non sono computati ne indennizzati a titolo di congedo parentale. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento al figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La fruizione del congedo è riconoscituta alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività avorativa o altro genitore dellocordo in sirtuina di di maternità: Congedo parentale "speciale" sia dilto genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività avorativa o altro genitore dellocordo i sirtuina di di maternità: - La fruizione del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: - Cestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo applica (senza alcun limite di ctà) in rife			
a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: pari al 50 % della retribuzione (calcolata come per l'indennità di matemità, senza calcolare il rateo di tredicesima e gli altri premi o trattamenti eventualmente corrisposti: art. 23, c. 2, D.Lgs. 1517/2001). Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale (artt. 32 e 33 D.Lgs. 1517/2001) fruiti dai genitori durante tale periodo di sospensione, sono convertiti in tale congedo speciale, con diritto all'indennità, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c. 1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diumi a carattere assistenziale. La fruizione del congedo è riconoscituta alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Dal 5 marzo 2020 i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: - Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di matemità; - lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si	(2) L'accordo non è richiesto p	per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.	
specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indemità: pari al 50 % della retribuzione (calcolata come per l'indennità di maternità, senza calcolare il rateo di tredicesima e gli altri premi o trattamenti eventualmente corrisposti: art. 23, c. 2, D.I.gs. 151/2001). Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale (art. 32 e 33 D.I.gs. 151/2001) fruiti dai genitori durante alea periodo di sospensione, sono convertiti in tale congedo speciale, con diritto all'indennità, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento al figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavoratori dipendenti (3) (4) Congedo parentale "speciale" Dal 5 marzo 2020 i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% del la retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda dell'attività in art. 23, c. osesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, 1,104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e del congedo ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.		Dal 5 marzo 2020 i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto	
Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indemnità: pari al 50 % della retribuzione (calcolata come per l'indennità di maternità, senza calcolare il rateo di tredicesima e gli altri premi o trattamenti eventualmente corrisposti: art. 23, c. 2, D.Lgs. 151/2001). Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale (artt. 32 e 33 D.Lgs. 151/2001) fruiti dai genitori durante tale periodo di sospensione, sono convertiti in tale congedo speciale, con diritto all'indennità, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c. 1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diumi a carattere assistenziale. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Dal 5 marzo 2020 i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di matemità; - Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita amnualmente dall alegge, a seconda della tipologia di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separato e del congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di giornaliera stabilita amnualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavora outonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (sen		a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno	
Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indemnità: pari al 50 % della retribuzione (calcolata come per l'indennità di maternità, senza calcolare il rateo di tredicesima e gli altri premi o trattamenti eventualmente corrisposti: art. 23, c. 2, D.Lgs. 151/2001). Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale (artt. 32 e 33 D.Lgs. 151/2001) fruiti dai genitori durante tale periodo di sospensione, sono convertiti in tale congedo speciale, con diritto all'indennità, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c. 1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diumi a carattere assistenziale. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Dal 5 marzo 2020 i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di matemità; - Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita amnualmente dall alegge, a seconda della tipologia di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separato e del congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di giornaliera stabilita amnualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavora outonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (sen			
Judennità: pari al 50 % della retribuzione (calcolata come per l'indennità in matemità, senza calcolare il rateo di tredicesima e gli altri premi o trattamenti eventualmente corrisposti: art. 23, c. 2, D.Lgs. 151/2001). Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale (artt. 32 e 33 D.Lgs. 151/2001) fruiti dai genitori durante tale periodo di sospensione, sono convertiti in tale congedo speciale, con diritto all'indennità, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività avorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Dal 5 marzo 2020 i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità: - lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di avoro autonomo svolto. Congedo parentale "speciale" por se soconda della della di parto di figli con disabilità in situazione del giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda dello del			
Indennità: pari al 50 % della retribuzione (calcolata come per l'indennità di matemità, senza calcolare il rateo di tredicesima e gli altri premi o trattamenti eventualmente corrisposti: art. 23, c. 2, D.L.gs. 151/2001). Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale (artt. 32 e 33 D.L.gs. 151/2001) fruiti dai genitori durante tale periodo di sospensione, sono convertiti in tale congedo speciale, con diritto all'indennità, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferrimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accretata (art. 4, c.1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività alavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Dal 5 marzo 2020 i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di di 17365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di matemità; Iavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavora outonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accrettata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a			
l'indennità di maternità, senza calcolare il rateo di tredicesima e gli altri premi o trattamenti eventualmente corrisposti: art. 23, c. 2, D.Lgs. 151/2001). Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale (artt. 32 e 33 D.Lgs. 151/2001) fruiti dal genitori durante tale periodo di sospensione, sono convertiti in tale congedo specciale, con diritto all'indennità, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diumi a carattere assistenziale. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Dal 5 marzo 2020 i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di il 17365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; - lavoratori autonomi: per clascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertaa (art. 4, c.1, L. 104/92), scritti a scuole di ogni ordine accertaa (art. 4, c.1, L. 104/92), scritti a scuole di ogni ordine accertaa (art. 4, c.1,			
e gli altri premi o trattamenti eventualmente corrisposti: art. 23, c. 2, D.Lgs. 151/2001). Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale (artt. 32 e 33 D.Lgs. 151/2001) fruiti dai genitori durante tale periodo di sospensione, sono convertiti in tale congedo speciale, con diritto all'indennità, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività art. 23 avorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Dal 5 marzo 2020 i lavoratori autonomi iscritti all'INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di avoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accettata (art. 4, c.1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.			
23, c. 2, D.Lgs. 151/2001). Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale (artt. 32 e 33 D.Lgs. 151/2001) fruiti dai genitori durante tale periodo di sospensione, sono convertiti in tale congedo speciale, con diritto all'indennità, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività avorativa o altro genitore bisoccupato o non lavoratore. Dal 5 marzo 2020 i lavoratori autonomi iscritti all'INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.			
Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale (artt. 32 e 33 D.Lgs. 151/2001) fruiti dai genitori durante tale periodo di sospensione, sono convertiti in tale congedo speciale, con diritto all'indennità, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività avorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Dal 5 marzo 2020 i lavoratori sicritti in via esclusiva alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; - lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% del retribuzione convenzionale giornaliera stabilita amualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.			
Gli eventuali periodi di congedo parentale (artt. 32 e 33 D.Lgs. 151/2001) fruiti dai genitori durante tale periodo di sospensione, sono convertiti in tale congedo speciale, con diritto all'indennità, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi congedo parentale "speciale" sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività avorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Dal 5 marzo 2020 i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di matemità; - lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di Lavoro autonomo svolto. Congedo parentale "speciale" per lavoratori iscritti in via escusiva alla Gestione separata e per lavoratori iscritti in via escusiva alla Gestione separata e per lavoratori ori iscritti in via escusiva alla Gestione separata e per lavoratori iscritti in via escusiva alla Gestione separata e per lavoratori iscritti in via escusiva alla Gestione separata e per lavoratori iscritti in via escusiva alla Gestione separata e per lavoratori iscritti in via escusiva alla Gestione separata e per lavoratori iscritti in via escusiva alla Gestione separata e per lavoratori iscritti in via escusiva alla Ge			
151/2001) fruiti dai genitori durante tale periodo di sospensione, sono convertiti in tale congedo speciale, con diritto all'indennità, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività avorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Dal 5 marzo 2020 i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS hano diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di avoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine accertata (art. 4, c.1, L. 104/92). iscritti a scuole di ogni ordine gravita accertata (art. 4, c.1, L. 104/92). iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.			
sospensione, sono convertiti in tale congedo speciale, con diritto all'indennità, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diumi a carattere assistenziale. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività avorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Dal 5 marzo 2020 i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: - Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; - lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti as scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.			
dirítto all'indennità, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Dal 5 marzo 2020 i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: - Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; - lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità art. 23, c. aecettata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.		, ,	
titolo di congedo parentale. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diumi a carattere assistenziale. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività avorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Dal 5 marzo 2020 i lavoratori autonomi iscritti all'INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 ami, di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; - lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.			
Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diumi a carattere assistenziale. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività avorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Dal 5 marzo 2020 i lavoratori autonomi iscritti all'INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 ami, di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.		_	
riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al per lavoratori dipendenti (3) (4) art. 23 (4) La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività art. 23 (4) La fruizione del congedo cessazione dell'attività art. 23 (4) La fruizione del congedo in soppensione o cessazione dell'attività art. 23 La vorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Dal 5 marzo 2020 i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni , di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: - Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; - lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine att. 23, c. art. 23, c. art. 23, c. art. 23, c. art. 24, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine art. 24 c.21, L.104/92),		ntolo di congcuo parchitale.	
riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al per lavoratori dipendenti (3) (4) art. 23 (4) La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività art. 23 (4) La fruizione del congedo cessazione dell'attività art. 23 (4) La fruizione del congedo in soppensione o cessazione dell'attività art. 23 La vorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Dal 5 marzo 2020 i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni , di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: - Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; - lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine att. 23, c. art. 23, c. art. 23, c. art. 23, c. art. 24, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine art. 24 c.21, L.104/92),		To stasso congado si applica (sonza alcun limito di otà) in	
accertata (art. 4, c.1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Dal 5 marzo 2020 i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% dil 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; - lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.			
e grado o ospitati in centri diumi a carattere assistenziale. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività art. 23 (4)			
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi Sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Dal 5 marzo 2020 i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.		,	
entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Dal 5 marzo 2020 i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.			
è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Dal 5 marzo 2020 i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: - Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; - lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.			
congedo parentale "speciale" sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al per lavoratori dipendenti (3) (4) Dal 5 marzo 2020 i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.			
reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Dal 5 marzo 2020 i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine autonomi iscritti all'INPS (3)			
Lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.			- 4 22
Dal 5 marzo 2020 i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: - Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; - lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.	1 '		art. 23
Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.	(4)		
hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: - Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; - lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine autonomi iscritti all'INPS (3)			
anni, di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine a grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.		_	
Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni. Indennità: - Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; - lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.			
giorni. Indennità: - Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; - lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità art. 23, c. accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.			
Indennità: - Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; - lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.			
- Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; - lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.			
pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; - lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.			
calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; - lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Der lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e per lavoratori autonomi iscritti all'INPS (3) e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.			
maternità; - lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine autonomi iscritti all'INPS (3) maternità; - lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine autonomi iscritti all'INPS (3)		ľ.	
- lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine autonomi iscritti all'INPS (3) e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.			
pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. per lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e per lavoratori autonomi iscritti all'INPS (3) pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.		maternità;	
stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. per lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e per lavoratori autonomi iscritti all'INPS (3) stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.			
Congedo parentale "speciale" lavoro autonomo svolto. per lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e per lavoratori autonomi iscritti all'INPS (3) lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità art. 23, c. 3 e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.		I -	
per lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e per lavoratori autonomi iscritti all'INPS (3) Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.			
esclusiva alla Gestione riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità art. 23, c. separata e per lavoratori autonomi iscritti all'INPS (3) e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.			
separata e per lavoratori accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine autonomi iscritti all'INPS (3) e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.	per lavoratori iscritti in via	Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in	
autonomi iscritti all'INPS (3) e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.	esclusiva alla Gestione	riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità	art. 23, c.
	separata e per lavoratori	accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine	3
Diritto di astenersi dal lavoro I genitori lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra i art. 23, c.	autonomi iscritti all'INPS (3)	e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.	
	Diritto di astenersi dal lavoro	I genitori lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra i	art. 23, c.

	12 e i 16 anni , hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutto il	
	periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e	
	delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,	
	senza corresponsione di indennità né riconoscimento di	
	contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto	
	alla conservazione del posto di lavoro.	
	Ciò a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro	
	genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso	
	di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi	II .
(congo indonnità) (2)		U
(senza indennità) (3)	sia genitore non lavoratore.	
	Dal 17 marzo 2020, in alternativa al congedo parentale	
	"speciale", i lavoratori possono scegliere di usufruire di un	
	bonus per l' acquisto di servizi di baby-sitting da utilizzare	
	per prestazioni effettuate nel periodo in cui sarebbe spettato il	
	congedo.	
	Limite massimo: € 600.	
	Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia (art. 54-	
	bis DL 50/2017).	
	Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non	
	iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte	art. 23. c.
Bonus per l'acquisto di servizi	delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.	II .
di baby sitting (4)	actic rispetarie cusse previdenzian del numero del senenciam	
ur buby sitting (4)	Per i lavoratori dipendenti:	
	r er i lavoratori dipendendi.	
	del cettore conitario appartenenti elle cetagorio dei medici	
	- del settore sanitario appartenenti alla categoria dei medici,	
	degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei	
	tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari;	
	- del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato	
	per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da	
	COVID-19;	
	il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza	
	e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, è	
Lavoratori dipendenti del	riconosciuto nel limite massimo complessivo di € 1000.	
settore sanitario e del	Il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici	
comparto sicurezza: bonus		art. 25, c.
baby sitting	dall'Istituto.	3 e 4
(3) Le disposizioni trovano an	plicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.	11
	•	ito dollo
	accedere al congedo o al bonus sono stabilite dall'INPS, nel lim	ווכ עכוופ
risorse stanziate.		. 24
	Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da	art. 24
per assistere disabili	contribuzione figurativa (art. 33, c. 3, L. 104/92), è	
	incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili	
	nei mesi di marzo e aprile 2020.	

	Questo beneficio è riconosciuto al personale sanitario	
	impegnato nell'emergenza COVID-19 compatibilmente con le	
	esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio	
	sanitario nazionale.	
	Il periodo trascorso dai lavoratori in quarantena con	
	sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con	
	sorveglianza attiva (art. 1, c. 2, lett. h) e i), DL 6/2020),	
	è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico	
	previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai	
	fini del periodo di comporto.	
	Il medico curante redige il certificato di malattia con gli	
	estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena	
	con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare	
	fiduciaria.	
	Se il lavoratore si trova in malattia accertata da COVID-19, il	
	certificato è redatto dal medico curante nelle consuete	
Dariodo di guarantona		
Periodo di quarantena	modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento	200
equiparato a malattia	da parte dell'operatore di sanità pubblica.	art. 26
	Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti:	
	i mo di 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti.	
	- in possesso del riconoscimento di disabilità grave (art. 3, c.a	
	3, L. 104/92);	
	- in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi	
	medico legali, attestante una condizione di rischio derivante	
	da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o	
	dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art. 3, c. 1, L.	
	104/92);	
Periodo di assenza equinarato		art. 26, c.
a ricovero ospedaliero	autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.	20, c.
a ricovero ospedanero	autorita santarre, e equiparato ai ricovero ospedanero.	
	I liberi professionisti (titolari di partita IVA) e i co.co.co.	
	iscritti alla Gestione separata (non titolari di pensione e non	
	iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) che	
	risultavano in attività al 23 febbraio 2020 hanno diritto a	
Indennità per liberi	un' indennità per il mese di marzo pari a € 600.	
professionisti e co.co.co.		art. 27
professionisti E co.co.co.		μιι. 4/
	erogata dall'INPS su domanda degli interessati.	
	I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO,	
	non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme	
T 1	previdenziali obbligatorie (ad esclusione della Gestione	
Indennità per i lavoratori	separata) hanno diritto a un'indennità per il mese di	
autonomi iscritti alle Gestioni		
speciali dell'AGO		art. 28
	erogata dall'INPS su domanda degli interessati.	

	I lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli	
	stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il	
	loro rapporto di lavoro tra il 1º gennaio 2019 e il 17 marzo	
Indennità per i lavoratori	2020 , hanno diritto un'indennità per il mese di marzo pari a €	
stagionali del turismo e degli	600.	
stabilimenti termali		art. 29
	erogata dall'INPS su domanda degli interessati.	
	I lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello	
	spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati	
Indennità lavoratori dello	nell'anno 2019 , con un reddito pari o inferiore a € 50.000 e	
spettacolo	_	art. 38
spettacolo	mese di marzo pari a € 600.	art. 50
Incumulabilità delle suddette	_	
indennità	Le indennità finora descritte (artt. 27, 28, 29, 30 e 38) non	art 21
midemina 	1 1	art. 31
	Reddito di cittadinanza.	
	Per gli eventi avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 , i	
	termini per la presentazione delle domande di NASPI (art. 6, c.	
	1, D.Lgs. 22/2015) e DISCOLL (art. 15, c. 8, D.Lgs. 22/2015)	
	sono ampliati da 68 a 128 giorni.	
	Per le domande presentate oltre il termine ordinario (artt. 6, c.	
	2, e 15, c. 9, D.Lgs. 22/2015) la prestazione decorre comunque	
	dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione	
	involontaria del rapporto di lavoro.	
	Sono ampliati di 60 giorni i termini per:	
	- la presentazione della domanda di incentivo	
	all'autoimprenditorialità (art. 8, c. 3, D.Lgs. 22/2015);	
	- l'assolvimento degli obblighi previsti per il lavoratore o il	
Domande di disoccupazione	collaboratore in caso di svolgimento di attività durante la	
NASPI e DISCOLL: proroga	percezione della NASPI e della DISCOLL (artt. 9, c. 2 e 3, 10,	
dei termini	c. 1, e 15, c. 12, D.Lgs. 22/2015).	art. 33
Prestazioni erogate da INPS e	I termini di decadenza e di prescrizione delle prestazioni	
INAIL: sospensione dei	previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da INPS e	
termini	INAIL sono sospesi di diritto dal 23 febbraio al 1° giugno	art. 34
	2020.	
Patronati	Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono:	art. 36
	- acquisire il mandato di patrocinio in via telematica fino alla	
	cessazione dello stato di emergenza sanitaria (31 luglio 2020;	
	1	
	Delib. CdM 31 gennaio 2020);	
	- ridurre gli orari di apertura al pubblico e rimodulare il	
	1 1100111 Or or or apertura ar paoorico e minoamare ir	II.

	servizio all'utenza.	
Lavoro domestico: sospensione dei termini di pagamento dei contributi e dei premi assicurativi	Sono sospesi i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti dai datori di lavoro domestico dal 23 febbraio al 31 maggio 2020. I versamenti dovranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, entro il 10 giugno 2020. I termini di prescrizione dei predetti contributi (art. 3, c. 9, L. 335/95) sono sospesi per il periodo 23 febbraio-30 giugno 2020, e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, anche se il decorso ha inizio durante il predetto	art. 37
	periodo. Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti	
	 disabili (art. 3, c. 3, L. 104/92); che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità (art. 3, c. 3, L. 104/92); hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (artt. 18 - 23 L. 81/2017), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 	
Lavoro agile per lavoratori disabili o lavoratori che assistono disabili	Ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.	art. 39
	Dal 17 marzo 2020 al 17 maggio 2020 sono sospesi : - gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza;	
	- le misure di condizionalità e i relativi termini previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL (D.Lgs. 22/2015) e per i beneficiari di integrazioni salariali (artt. 8 e 24-bis D.Lgs. 148/2015);	
	- gli adempimenti relativi alle assunzioni obbligatorie (art.7 L. 68/99);	
	- le procedure di avviamento a selezione negli Enti pubblici (art. 16 L. 56/87);	
Sospensione obblighi	- i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento (art. 20, c. 3 lett. a), D.Lgs. 150/2015).	art. 40
Lavoratori che contraggono il COVID 19 in occasione di	Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico redige il consueto certificato di infortunio e	art. 42, c.

П	11	
	lo invia telematicamente all'INAIL che assicura la relativa	
	tutela dell'infortunato.	
	Le prestazioni INAIL sono erogate anche per il periodo di	
	quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria	
	dell'infortunato, con la conseguente astensione dal lavoro.	
	acti infortunato, con la conseguente astensione dai la vorov	
	I prodetti eventi infertunictici gravano culla gestione	
	I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione	
	assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione	
lavoro	dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.	2
	Istituito un fondo a favore dei lavoratori dipendenti ed	
	_	
	autonomi che in ragione del COVID hanno ridotto, cessato o	
	sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.	
	Il Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima	
	_	
	istanza" garantisce il riconoscimento di una indennità, nei	
	limiti delle risorse stanziate.	
Fondo per il reddito di ultima	I criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità	
istanza	sono fissati con DM	art. 44
	Dal 17 marzo 2020 e fino al 16 maggio 2020:	
	- è precluso l'avvio delle procedure di licenziamento	
	collettivo;	
	- sono sospese le procedure di licenziamento collettivo	
	attualmente pendenti, avviate successivamente al 23 febbraio	
	2020;	
Licenziamenti: cocpencione	- i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei	
Licenziamenti: sospensione		
procedure	dipendenti, non possono recedere dal contratto per giustificato	art. 46
	motivo oggettivo	
	Fino al 30 aprile 2020, l'assenza dal posto di lavoro da parte di	
	uno dei genitori conviventi di una persona con	
	disabilità non può costituire giusta causa di recesso, a	
	condizione che sia preventivamente comunicata e motivata	
Assistenza persone disabili	l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito	art. 47
	della sospensione delle attività dei Centri per disabili	
Proroga scadenza versamenti:		art. 61
particolari soggetti	previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione	
F	obbligatoria (art. 8 DL 9/2020) è estesa anche ad altri	
	soggetti (5), tra cui in particolare:	
	- le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione	
	sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e	
	dilettantistiche, nonché i gestori di stadi, impianti sportivi,	
	palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri	
	sportivi, piscine e centri natatori;	
II	- i gestori di teatri, sale da concerto, sale cinematografiche,	

compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

- i gestori di ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- gli organizzatori di corsi, fiere ed eventi, compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- i gestori di attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- i gestori di asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- i gestori di servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino ad un **massimo** di 5 rate mensili di pari importo **a** decorrere dal mese di maggio 2020 (6).

In ogni caso, le somme già versate non sono rimborsate.

fiscali e contributivi

Sospensione dei termini degli I soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la adempimenti e dei versamenti sede operativa nel territorio dello Stato hanno diritto alla sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che **scadono** tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

> I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi **non superiori a € 2.000.000** nel periodo di imposta precedente al 17 marzo 2020, hanno diritto alla sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi:

- alle ritenute alla fonte;

art. 62

	- all'IVA (7)	
	- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per	
	l'assicurazione obbligatoria.	
	I versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica	
	soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione	
	fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere	
	dal mese di maggio 2020.	
	In ogni caso, le somme già versate non sono rimborsate.	
	in ogni cuso, le somme giu versute non sono rimborsute.	
	I ricavi e i compensi percepiti tra il 17 e 31 marzo 2020 da	
	soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede	
II .	operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi pari	
	o inferiori a € 400.000, nel periodo di imposta precedente al	
	17 marzo 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto a	
	condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto	
	spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I	
	contribuenti, che si avvalgono della presente opzione,	
	rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i	
	ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e versano	
	l'ammontare delle ritenute d'acconto in un'unica	
	soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione	
	fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere	
	dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e	
	interessi.	
	Ai lavoratori dipendenti spetta un premio pari a € 100 da	
	rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella	
	propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.	
	Ciò a condizione che il lavoratore possieda un reddito	
	complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di	
	importo non superiore a € 40.000.	
	I sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, l'incentivo	
	a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e	
Premio lavoratori dipendenti	comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di	
che svolgono lavoro in sede		art. 63

DL 18/2020